



CONTRATTO DI APPALTO

- Per la fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aero-portata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO e I-NCOP nell'ambito dei Progetti AriaSana (Sistema Integrato aereo e terrestre di osservazione e previsione della qualità dell'aria e BioQuar (Biogas e qualità dell'aria nell'area vasta di Giugliano).

CIG: 6230060825

CUP Ariasana: B93G13000050002

CUP Bioquar: J96D1500030001

TRA

Il CNR Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo ISAFOM, (in seguito per brevità anche ISAFOM o ENTE), con sede Via Patacca 85 - cap. 80056 Ercolano (NA), codice fiscale 80054330586 e partita IVA 02118311006, in persona del Direttore Dott. d'Andria Riccardo munito dei necessari poteri giusto provvedimento del Presidente del CNR n. 4625 del 08/10/2015

E

L'operatore economico "VALAR S.R.L." (in seguito per brevità anche Valar) con sede in SARNO via Pioppazze 45, codice fiscale 04133320657 e partita IVA 04133320657, nella persona del Legale rappresentante (o altra carica) Ing. Luigi Marinucci, codice fiscale MRNLGU46H08F839S, domiciliato per la carica in SARNO, Via Pioppazze 45, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) pecvalarsrl@arubapec.it, munito/a dei necessari poteri giusto da statuto.

PREMESSO CHE:

-Con Decisione a contrattare Prot. ISAFOM N. 0002317 del 05/05/2015, ISAFOM ha autorizzato, ai sensi degli artt. 54 e 55 e 83 del D. Lgs. 163/2006 recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2008/18/CE (nel seguito denominato per brevità "D. Lgs.163/2006") l'indizione di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, per l'affidamento della "fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aero-portata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO e I-NCOP" per un importo a base d'asta minimo pari a € 503.000,00 (cinquecentotremila/00), IVA esclusa ed un importo massimo pari a € 776.000,00 (settecentosettantaseimila/00), IVA esclusa, senza oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

-Con verbale n. 7 del 29/10/2015 la Commissione giudicatrice ha redatto la graduatoria provvisoria e dichiarato l'operatore economico aggiudicatario provvisorio della procedura di gara;

-L'Ente, con Provvedimento Prot. ISAFOM N. 5095 del 06/11/2015 ha approvato la graduatoria provvisoria, di cui al citato verbale n. 7 del 29/10/2015, disponendo l'aggiudicazione definitiva in favore di Valar srl.

-Il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica dell'art. 48, comma 2 del D. Lgs. 163/2006 accertando il possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale dichiarati in gara dall'operatore economico;

-È decorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, come previsto dall'art. 11 comma10 del D. Lgs. 163/2006.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come il Capitolato speciale di gara, l'offerta tecnica acquisita agli atti con Prot. ISAFOM N. 3864 del 30/07/2015 e l'offerta economica acquisita agli atti con Prot. ISAFOM N. 3864 del 30/07/2015.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) Dal D.P. CNR del 4 maggio 2005, n. 0025034 pubblicato sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 124 in data 30/05/2005, "Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;
- b) Dalle disposizioni del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e del D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;
- c) Dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
- d) Dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- e) Dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato;
- f) Dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni dei precedenti punti.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'operatore economico, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'operatore economico ed accettate dall'Ente.

Art. 1-bis – Spese relative alla pubblicazione degli avvisi

Entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva efficace l'operatore economico ha l'obbligo di corrispondere a questo Ente le spese relative alla pubblicazione degli avvisi pubblicati su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, comma 35, del D.L. 12 ottobre 2012 n. 179 convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 per l'importo di € 4.093,00 IVA inclusa.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario con le seguenti coordinate:

Beneficiario: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Incassi giornalieri da altre dipendenze

Presso: Banca Nazionale del Lavoro

IBAN: IT75N 01005 03392 000000218150

SWIFT/BIC: BNLITRR

Causale: "Rimborso spese di pubblicazione gara ISAFOM ERCOLANO (NA) CDR 084.000.000 CIG 6230060825 in adempimento dell'art. 35 D.L. 179/2012".

Art. 2 – Oggetto del contratto

La fornitura oggetto del presente contratto, meglio specificata nell'offerta tecnica presentata in sede di gara nonché nel capitolato speciale, ha per oggetto la fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aero-portata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO e I-NCOP per l'esecuzione dei progetti di ricerca richiamati nel capitolato di gara.

Il supporto si dovrà così strutturare:

-Nella base principale, presso l'aeroporto di Pontecagnano, dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

- hangaraggio ordinario dei velivoli



- esecuzione delle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria
- preparazione dei carichi scientifici di missione (si veda capitolato tecnico)
- disponibilità di supporto tecnico-scientifico qualificato (si veda capitolato tecnico)
- disponibilità di locali ad uso ufficio, laboratorio scientifico e servizi, provvisti di corrente elettrica
- rifornimento di carburante

-Nello scalo tecnico, presso la struttura aeroportuale e/o aviosuperfici situati in Capua, dovranno essere garantiti i seguenti servizi:

- hangaraggio di breve periodo dei velivoli
- esecuzione delle operazioni di manutenzione giornaliera
- preparazione dei carichi scientifici di missione (si veda capitolato tecnico)
- disponibilità di supporto tecnico-scientifico qualificato (si veda capitolato tecnico)
- rifornimento di carburante

L'operatore economico dovrà inoltre gestire e sostenere tutti i costi relativi a:

- gestione tecnica ed esercizio dei velivoli secondo le direttive ENAC
- assicurazione dei velivoli – incluso pilota e passeggero/operatore
- manutenzione programmata dei velivoli secondo il manuale di manutenzione del costruttore
- servizio di pilotaggio specialistico per missioni di volo scientifico (si veda capitolato tecnico)

I soli costi della manutenzione annuale e straordinaria, quelli delle parti di ricambio relative alla 100 ore e le spese di trasferta a piè di lista fuori base e scalo tecnico - verranno rimborsati al costo, oltre un onere di *handling* del 20%.

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

- Contratto di assunzione a tempo pieno di un pilota principale con idonea licenza di volo ENAC (allegato).
- Contratto di collaborazione di due piloti ausiliari con idonea licenza di volo ENAC (allegato)
- Contratto di manutenzione con ditta certificata (allegato)
- Operatività tecnica (allegata) e contratti per scali principale e secondario (allegati)
- Assunzione tecnico manutentore con idonee certificazioni (allegato)
- Evidenza documentale dell'avvio del processo di certificazione dei *payload* (allegato)
- Polizze assicurative dei velivoli (allegati)

Le parti concordano, su iniziativa dell'operatore economico, di adeguare il contratto di locazione dei due velivoli e la/



relativa esercizio entro 30 giorni da
documento per le specifiche tecniche

del presente contratto. A tale riguardo si rimanda all'art. 15 del presente

L'operatore economico si impegna a

a) la disponibilità, presso base principale e scali tecnici, di un *team* specializzato in grado di pianificare e gestire campagne di misura aeree comprensive di

-installazione e modifica del carico scientifico di missione

-calibrazione della strumentazione scientifica e gestione degli apparati

-pianificazione della missione di volo

-predisposizione dei piani di volo e notam

-briefing del pilota e del tecnico di bordo

-gestione aeronautica di campagne di misura di tipo *in situ* e telerilevato (si veda capitolato tecnico)

-supporto all'acquisizione di dati in alta o bassa frequenza e immagini - e relativa archiviazione su supporto informatico (si veda capitolato tecnico)

b) disponibilità, presso la base principale e scali tecnici, di tecnico operatore di bordo dotato di brevetto di pilotaggio e documentata esperienza di volo per l'effettuazione di campagne scientifiche su piattaforme ERA;

c) capacità di pre-elaborazione dati in alta e bassa frequenza derivanti da misure *in situ*, di immagini termiche e multispettrali e dati Lidar: si richiede la messa a punto di procedure operative che consentano un flusso dati automatico che dopo ogni missione porti al trasferimento dei dati acquisiti durante la missione al centro di calcolo ISAFOM tramite connessione a banda larga. I dati dovranno essere corredati da un *report* di volo indicante tutte le caratteristiche del volo effettuato utili a supportare la successiva attività di analisi scientifica.

d) Supporto tecnico-scientifico, presso la base principale, fornito ai ricercatori e tecnici dell'ISAFOM CNR

e) Operatività continuativa presso la base principale, ed a richiesta presso gli scali tecnici esterni

e) Capacità tecnico-gestionali atte a istruire pratiche di certificazione aeronautica per nuovo carico scientifico da installare a bordo dei velivoli

Tutta la manutenzione è a carico dell'operatore economico ad eccezione:

-Manutenzione annuale (parti di ricambio e manodopera) più il 20%

-Manutenzione straordinaria ((parti di ricambio e manodopera) più il 20%

-Solo parti di ricambio per la manutenzione delle 100 ore (solo parti di ricambio al costo più il 20%)

-Manutenzione fuori base principale e secondaria (rimborso delle spese di trasferta documentate) più il 20%

Le scadenze di manutenzione saranno eseguite seguendo le scadenze calendariali o di ore di volo, a seconda di quale delle due avvenga prima.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di n. 2 anni (due anni) a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. Il presente

relativa esercizio entro 30 giorni dalla firma del presente contratto. A tale riguardo si rimanda all'art. 15 del presente documento per le specifiche tecniche.

L'operatore economico si impegna a garantire:

a) la disponibilità, presso base principale e scali tecnici, di un *team* specializzato in grado di pianificare e gestire campagne di misura aeree comprensive di:

-installazione e modifica del carico scientifico di missione

-calibrazione della strumentazione scientifica e gestione degli apparati

-pianificazione della missione di volo

-predisposizione dei piani di volo e notam

-*briefing* del pilota e del tecnico di bordo

-gestione aeronautica di campagne di misura di tipo *in situ* e telerilevato (si veda capitolato tecnico)

-supporto all'acquisizione di dati in alta o bassa frequenza e immagini - e relativa archiviazione su supporto informatico (si veda capitolato tecnico)

b) disponibilità, presso la base principale e scali tecnici, di tecnico operatore di bordo dotato di brevetto di pilotaggio e documentata esperienza di volo per l'effettuazione di campagne scientifiche su piattaforme ERA;

c) capacità di pre-elaborazione dati in alta e bassa frequenza derivanti da misure *in situ*, di immagini termiche e multispettrali e dati Lidar: si richiede la messa a punto di procedure operative che consentano un flusso dati automatico che dopo ogni missione porti al trasferimento dei dati acquisiti durante la missione al centro di calcolo ISAFOM tramite connessione a banda larga. I dati dovranno essere corredati da un *report* di volo indicante tutte le caratteristiche del volo effettuato utili a supportare la successiva attività di analisi scientifica.

d) Supporto tecnico-scientifico, presso la base principale, fornito ai ricercatori e tecnici dell'ISAFOM CNR

e) Operatività continuativa presso la base principale, ed a richiesta presso gli scali tecnici esterni

e) Capacità tecnico-gestionali atte a istruire pratiche di certificazione aeronautica per nuovo carico scientifico da installare a bordo dei velivoli

Tutta la manutenzione è a carico dell'operatore economico ad eccezione:

-Manutenzione annuale (parti di ricambio e manodopera) più il 20%

-Manutenzione straordinaria ((parti di ricambio e manodopera) più il 20%


-Solo parti di ricambio per la manutenzione delle 100 ore (solo parti di ricambio al costo più il 20%)

-Manutenzione fuori base principale e secondaria (rimborso delle spese di trasferta documentate) più il 20%

Le scadenze di manutenzione saranno eseguite seguendo le scadenze calendariali o di ore di volo, a seconda di quale delle due avvenga prima.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto avrà la durata di n. 2 anni (due anni) a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso. Il presente





contratto non è rinnovabile

Art. 4 – Condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico e nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. L'operatore economico si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze dell'Ente e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto, e a procedere, eventualmente, alla riduzione in pristino dei locali. L'operatore economico, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dall'Ente e/o da terzi.

Il personale preposto all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Ente potrà accedere, nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione all'Ente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/2008).

L'operatore economico, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'Ente committente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale, per la fornitura di quanto indicato al precedente art. 2 del presente contratto, ha un minimo di € 498.267,00 ed un massimo di € 768.537,00 (incluse le manutenzioni a pagamento) viene così determinato:

Descrizione	Prezzo in cifre	Prezzo in lettere	Ore di volo garantite	Ore di volo massime
A1) Hangaraggio Base Principale	29.700€	Ventinovemilasettecentomila/00		
A2) Spese scalo tecnico e secondario	27.720€	Ventisette milasettecentoventi /00		
A3) Gestione Tecnica e Manutenzione**	209.880€	duecentonovemilaottocentooot to/00		
A4) Contratto CAMO	19.800€	Diciannovemilaottocento/00		
A5) Assicurazione	39.600€	Trentanovemilaseicentomila/00		
A6) Pilota Principale	113.850€	Centotrediciottocentocinquan ta/00		
B1) Ora di volo con ricognizione e trasferimento	297,00€	Duecentonovantasette/00	20	60

B2) Ora di volo per missione scientifica	445,50€	Quattrocentoquarantacinque/ 50	100	540
B3) Ora di volo con elaborazione dati	693,00€	Seicentonovantatre/00	10	100

Agli importi va aggiunta la quota I.V.A. ai sensi di legge. Gli importi di cui sopra restano fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile. Il presente contratto non prevede rischi interferenti esistenti nel luogo di lavoro dell'Ente ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'operatore economico e, pertanto, gli oneri per la sicurezza di cui al combinato disposto degli art.86, comma 3-bis e 3-ter, del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 26 comma 3 del D. Lgs. n.81/08 non sussistono.

Per semplicità si riportano i prezzi offerti sulla quota fissa del contratto su base mensile, calcolata come quota biennale diviso 24 mesi.

Descrizione	Prezzo per tutto il contratto	Prezzo mensile
A1) Hangaraggio Base Principale	€ 29.700,00	€ 1.237,50
A2) Spese scalo tecnico e secondario	€ 27.720,00	€ 1.155,00
A3) Gestione Tecnica e Manutenzione**	€ 209.880,00	€ 8.745,00
A4) Contratto CAMO	€ 19.800,00	-
A5) Assicurazione	€ 39.600,00	-
A6) Pilota Principale	€ 113.850,00	€ 4.743,75
	€ 440.550,00	€ 18.356,25

Le voci di costo A4 e A5 verranno pagate con rate annuali, la cui prima rata all'atto della sottoscrizione del presente contratto e la seconda alla decorrenza di un anno dalla sottoscrizione dello stesso.

** La gestione tecnica e manutenzione include la giornaliera, 25h, 50h, 100h (escluso di ricambi); non include la annuale e la straordinaria.

Art. 6 – Modalità di resa, rischio e proprietà

La prestazione dovrà essere resa a seguito di emissione di specifico ordine di acquisto, riferito alle specifiche attività elencate all'art. 3 e dall'art. 5. Le prestazioni relative alle ore di volo dovranno essere preventivamente concordate e commissionate con apposito e specifico ordine di acquisto. Ciascuna campagna di volo sarà richiesta mediante trasmissione del modulo di autorizzazione al volo, contenente tutte le caratteristiche della missione. La prestazione verrà liquidata e pagata solo a seguito di apposita relazione di collaudo da parte della commissione tecnica.

Tutti i rischi e relativi oneri, inerenti lo svolgimento della prestazione sono a carico dell'operatore economico

La proprietà intellettuale è esclusiva del CNR. Eventuali utilizzi di dati o di una qualunque altra informazione da parte dell'operatore economico, dovrà essere concordata e preventivamente autorizzata dalla stazione appaltante.

Art. 7 – Responsabilità per infortuni e danni

L'operatore economico assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'operatore economico stesso quanto dell'Ente e/o di terzi.

A tale scopo, a copertura dei rischi sopra richiamati, l'operatore economico risulta in possesso di polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCT), stipulata con la Compagnia GENERALI, con un massimale cadaun velivolo di € 3200.000,00 (TREMILIONIDUECENTOMILA/00).

Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'operatore economico si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'operatore economico anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'operatore economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'operatore economico, negativo per due volte consecutive, il Responsabile unico del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi dell'art. 135, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.


Art. 9 – Brevetti industriali e diritti d'autore

L'operatore economico assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, l'operatore economico manleverà e terrà indenne l'Ente, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico dell'Ente.

L'Ente si obbliga ad informare prontamente per iscritto l'operatore economico delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, l'Ente riconosce all'operatore economico la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dall'Ente.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, l'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, recuperando il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che l'operatore economico ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.



Art. 10– Divieto di subappalto

Per la natura propria della fornitura non è consentito il subappalto, a pena di nullità del contratto.

Art. 11 – Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

In relazione a quanto sopra, l'operatore economico ha comunicato i seguenti dati:

· Conto corrente bancario o postale dedicato ai pagamenti della presente commessa pubblica identificato dal codice IBAN o SWIFT CODE/BIC:

a) IBAN: IT75V0503015200000010045854 acceso presso CREDITO SALERNITANO Viale Wagner , 8
84131 SALERNO

b) Generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto:

o Luigi Marinucci, (C.F. : MRNLGU46H08F839S). Nato a Napoli 08/06/1946

o Domenico De Filippo (C.F. : DFLDNC5A03I438Y) Nato a Sarno . 03/01/1951

Art. 12 – Cauzione

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'operatore economico ha depositato la cauzione costituita mediante Polizza Fidejussoria n. N585 00A0558100 del 11/12/2015 emessa da: Groupama Assicurazioni per l'importo di € 497.970,00 (quattrocentonovantasettemilanovecentosettanta/00), resa ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006, in favore dell'Ente.

La garanzia dovrà avere efficacia fino alla conclusione naturale del contratto, nonché al collaudo positivo dell'ultima prestazione resa. La garanzia cesserà solo a seguito di apposita comunicazione liberatoria scritta da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

Art. 13 – Divieto di cessione del contratto; cessione del credito

E' fatto divieto all'operatore economico di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D. Lgs. 163/2006, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 116 del citato D. Lgs. L'operatore economico può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D. Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Ente. Si applicano le disposizioni di cui alla legge n. 52/1991. E' fatto, altresì, divieto all'operatore economico di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inosservanza da parte dell'operatore economico degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.





Art. 14 – Risoluzione

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'operatore economico. In tal caso l'Ente avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'operatore economico. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Ente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'operatore economico con raccomandata a.r. ovvero tramite posta elettronica certificata, nei seguenti casi:

- Mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
- Nei casi in cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 8); responsabilità per infortuni e danni (art. 7); subappalto (art. 10); cauzione (art. 12); divieto di cessione del contratto cessione del credito (art. 13).

Costituisce causa di risoluzione contratto, ai sensi dell'art. 3 – comma 9 bis – della legge 13/08/2010, n. 136, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In adempimento a quanto previsto dall'art. 135 del D. Lgs. 163/2006 l'Ente risolverà, altresì, il presente contratto nei casi e con le modalità ivi previste.

La mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 2 o l'aggiornamento in caso di variazione dei contratti o la mancata evidenza delle procedure ovvero la perdita di uno o più requisiti inerenti l'operatività comporterà il recesso dal presente contratto.

In particolare debbono essere mantenute, per tutta la durata del contratto le autorizzazioni al volo e le certificazioni delle attrezzature installate sugli aerei.

Art. 15 - Penali

Per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni si applica una penale pari allo 0,3‰ (zero virgola tre per mille) calcolata sull'importo contrattuale minimo, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale.

Nel caso in cui la prima verifica di conformità della fornitura abbia esito sfavorevole non si applicano le penali; qualora tuttavia l'operatore economico non renda nuovamente la fornitura disponibile per la verifica di conformità entro i 10 (dieci) giorni solari successivi al primo esito sfavorevole, ovvero la verifica di conformità risulti nuovamente negativa, si applicherà una penale pari allo 0,03‰ (zero virgola zero tre per mille) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, per ogni giorno solare di ritardo successivo al primo.

Nel caso particolare di ritardo nella esecuzione delle missioni di volo indipendente da cause meteorologiche o di forza maggiore, sarà applicata una penale pari al 2% del valore del volato richiesto per ciascun giorno di ritardo.

Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale, l'Ente potrà risolvere il contratto in danno all'operatore economico, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'operatore economico per iscritto.

L'operatore economico dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni

lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'Ente provvederà a recuperare l'importo sulla fattura, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Conseguentemente alla firma del presente contratto la Stazione appaltante e l'Operatore economico stipuleranno, con scadenza coerente con la durata del presente contratto:

- un "Accordo per l'uso degli aeromobili SKY ARROW 650 TCN ERA marche I-AMMO ed I-NCOP (S/N 27 e 28) con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercizio ai sensi dell'art. 874 del codice della navigazione "
- la dichiarazione di esercizio dei suddetti velivoli.

Il costo di registrazione sarà ripartito pariteticamente tra le parti.

Art. 16 – Verifica di conformità

Sarà sottoposta a verifica di conformità, secondo quanto indicato nel capitolato speciale, la fornitura di cui al precedente art. 2, ai sensi e per gli effetti degli articoli 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Le attività di verifica di conformità, che saranno effettuate entro 10 (dieci) giorni dall'effettuazione della prestazione, sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

Condizioni minime ambientali del luogo di consegna ed installazione indicato all'articolo 2 del presente contratto richieste dall'operatore economico per la verifica di conformità della fornitura:

Lo stesso operatore economico dovrà altresì comunicare le necessità di energia elettrica, gas puri di laboratorio ed altro materiale necessario alle operazioni di verifica. Tale comunicazione dovrà essere fatta all'Ente per iscritto.

Per la verifica di conformità sono a carico dell'Ente i materiali facenti parte della normale dotazione del laboratorio. Sono esclusi attrezzature specifiche, reagenti specifici, materiali di test standard certificati che rimangono a carico dell'operatore economico.

L'Ente si impegna a mettere a disposizione dell'operatore economico quanto definito sopra in modo che la verifica di conformità possa avvenire nel più breve tempo possibile e comunque entro i dieci giorni dall'esecuzione della prestazione.

Durante le operazioni di verifica di conformità, l'Ente ha altresì la facoltà di chiedere all'operatore economico tutte quelle prove atte a definire il rispetto delle specifiche strumentali dichiarate e quant'altro necessario a definire il buon funzionamento della prestazione.

Sarà rifiutata la prestazione difettosa o non rispondente alle prescrizioni tecniche richieste dal presente capitolato e accettate in base all'offerta presentata in sede di gara.

A scopo di monitoraggio tecnico delle prestazioni, ISAFOM nomina una commissione, che dovrà vigilare sulla rispondenza delle forniture alle specifiche richieste, rilasciando obbligatoriamente un giudizio di conformità con cadenza mensile. In fase di prima applicazione la commissione è composta per ISAFOM dal dal Dr Vincenzo Magliulo e dal sig Giovanni Cantilena e, per Valar da un suo rappresentante a definirsi. Compito della commissione è



quello di evidenziare eventuali criticità nella gestione tecnica dei velivoli ed in generale nelle prestazioni contrattuali richieste, e di decider in merito all'applicazione di penale, di cui all'art. 15.

Art. 17 – Fatturazione e pagamento

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all'art. 5 del presente contratto l'operatore economico potrà emettere fattura. Il pagamento della fattura avverrà entro 30 (trenta) giorni solari, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio da parte della commissione tecnica di apposito collaudo scritto della prestazione resa.

La fattura dovrà contenere:

- Il riferimento al presente contratto (n° di protocollo e data);
- Il CIG n. 62064257ED;
- Il CUP (indicato nell'ordine di acquisto)
- L'oggetto della fornitura;
- L'aliquota IVA ai sensi di Legge (solo per i soggetti stabiliti e/o identificati ai fini IVA in Italia);

Ai fini del pagamento del corrispettivo l'Ente procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Ente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Ente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. La fattura dovrà essere intestata all'Ente.


L'importo della predetta fattura verrà bonificato dall'Ente, previo accertamento della prestazione effettuata, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura sul conto corrente indicato nel precedente art. 11 (Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari). L'operatore economico, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note all'Ente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'operatore economico non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuale ritardo del pagamento, né in ordine a pagamento già effettuato.

Le fatture relative al compenso del volato e le note di debito per il rimborso delle spese sostenute saranno liquidate e pagate previa emissione da parte della stazione appaltante di apposito ordine di acquisto, antecedente alla fattura. Le prime saranno corredate di copia delle autorizzazioni all'esecuzione di missione ricevute da ISAFOM e copia delle pagine dei QTB dei velivoli relative ai voli effettuati. Le seconde di tutti i documenti giustificativi di spesa.

Il CNR emetterà un ordine di acquisto annuale per la quota fissa, ed un ordine separato per la quota di volato (PARTE variabile). La quota fissa sarà fatturata con cadenza mensile dall'operatore economico, ad eccezione delle voci A4 e A5 che saranno fatturate con rate annuali anticipate (assicurazione e CAMO).

Art. 18 – Obblighi ed adempimenti a carico dell'operatore economico

Sono a carico dell'operatore economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il suo personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.



L'operatore economico si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

L'operatore economico è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Art. 19 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 20 – Forma del contratto, imposta di bollo e registrazione

Il presente contratto è stipulato mediante scrittura privata in forma cartacea, e sarà soggetto a registrazione. Le spese di bollo e di registrazione saranno anticipate dall'operatore economico e per la metà addebitate nella prima fattura utile emessa in attuazione del contratto

ART. 21 - Trattamento dei dati personali

I dati dell'operatore economico verranno trattati esclusivamente per le finalità relative al presente rapporto contrattuale ed eventuali adempimenti di legge, secondo le indicazioni di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

L'OPERATORE ECONOMICO

ISAFOM -CNR

VALAR S.r.l.

Il Direttore f.f.

L'Amministratore delegato

VALAR S.r.l.

Amministratore Delegato

Ing. Luigi Marinucci

Dr. Riccardo d'Andria
(Dott. Riccardo d'Andria)
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I.S.A.F.O.M.
IL DIRETTORE f.f.
(Dr. Riccardo d'Andria)



Il sottoscritto Ing. Luigi Marinucci, in qualità di Amministratore delegato dell'operatore economico *VALAR S.r.l.*, dichiara espressamente di aver particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e ss. del codice civile, l'operatore economico dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificatamente tutte le clausole del presente contratto dall'articolo 1 all'articolo 20.

L'OPERATORE ECONOMICO

VALAR S.r.l.

Ing. Luigi Marinucci

VALAR S.r.l.
L'Amministratore Delegato
Ing. Luigi Marinucci



ACCORDO

per l'uso dell'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS marche I-NCOP con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercizio ai sensi dell'art. 874 del Codice della Navigazione.

TRA

11 CNR-ISAFoM, Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del CNR, con sede in via Patacca n. 85, cap. 80056 Ercolano (Napoli), CF 80054330586, PIVA 02118311006, nella persona del Direttore Dott. D'Andria Riccardo munito dei necessari poteri giusto provvedimento del Presidente del CNR n. 4625 del 08/10/2015, qui di seguito indicata quale ISAFoM.

E

La Società VALAR Srl con sede legale ed amministrativa in Via Pioppazze 43 Sarno —SALERNO, CF 04133320657 e PIVA 04133320657, nella persona dell'amministratore delegato Ing Luigi Marinucci, nato a Napoli l' 8 giugno 1946, CF MRNLGU46H08F839S, domiciliato per la carica in SARNO Via Pioppazze 43 abilitato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli da statuto;

PREMESSO

Che ISAFoM è proprietario dell'aeromobile SKY ARROW 650 TONS, con marche I-NCOP; che l'aeromobile è provvisto del Certificato di Navigabilità rilasciato dall'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, per gli impieghi di , lavoro aereo e scuola;

Che in vista dell'utilizzo dell'aereo per le proprie finalità di ricerca, ISAFoM necessita della fornitura di prestazioni tecniche per prove e verifiche ed uso in volo del sistema integrato velivolo-strumentazione di missione;

Che ISAFoM a tale fine intende concedere in esercizio l'aeromobile alla VALAR perché lo utilizzi in conformità a quanto previsto nel Certificato di Navigabilità Standard;

Che le PARTI, avendo raggiunto un punto d'incontro in materia, hanno interesse a far constare per iscritto i patti e le condizioni del loro accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 La premessa costituisce parte integrante del presente Atto.

Art.2 ISAFoM concede in esercizio per il periodo di seguito specificato all' art. 5, l'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS, marche I-AMMO

Art.3 ISAFoM consegna a VALAR, che accetta, l'aeromobile in stato di aeronavigabilità secondo quanto richiesto dalle normative attualmente vigenti.

Art.4 VALAR provvede, per tutta durata della esercizio a gestire l'aeromobile per conto

ISAFOM - CNR - ISAFOM

CF: COLLABOR F.

Tit. IV.5

N. 0000710 25/02/2016



dell'ISAFoM secondo quanto previsto nel Contratto CIG 6230060825 di

“ Appalto per la fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aeroportata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO ed I-NCOP “

Art 5 Le parti , di comune accordo convengono che la durata del presente accordo, sia come previsto dal Contratto CIG 6230060825 , fino al 24/02/2018.

In caso di recesso , anche esso previsto dal Contratto CIG6230060825 , sarà opponibile ai terzi solo quanto risultante dall'apposito registro delle dichiarazioni delle esecuzioni in essere presso la Direzione dell'Aeroporto

Art.6 Ogni eventuale controversia sulla validità, interpretazione, esecuzione e/o attuazione del presente accordo verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora detta soluzione non potesse essere raggiunta, il Foro competente sarà quello di Roma.


Art.7 Le parti di comune accordo convengono che tutte le comunicazioni relative al presente accordo avvengano mediante lettera raccomandata indirizzate alle rispettive sedi legali.

Scritto, letto ed approvato dalle parti, in Napoli il 25 febbraio 2016.

CNRISAFoM

Il direttore

Dr. Riccardo d'Andria



VALAR Srl

L'Amministratore delegato

Ing. Luigi Marinucci



Ai sensi e per gli effetti degli art. 13451 e 1342 del Cod. Civ. le parti espressamente approvano gli art. 1,2,3,4,5,6,7 del presente Atto.

CNRISAFoM

Il direttore

Dr. Riccardo d'Andria



VALAR Srl

L'Amministratore delegato

Ing. Luigi Marinucci



Stampa dell'Ufficio delle Entrate di Salerno. Marca da Bollo con dati identificativi e fiscali. Sotto la stampa, un modulo con dati di registrazione e data del 01 MAR 2016.

Ministero dell'Economia e delle Finanze	MARCA DA BOLLO	€16,00
00005416	0000898A	W07WX001
00128455	27/02/2016	12:45:16
4578-00088	F6C1A44EFA3AE946	
IDENTIFICATIVO	0114049017020	

UFFICIO DI SALERNO
al N. 813
01 MAR 2016



ACCORDO

per l'uso dell'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS marche I-AMMO con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercizio ai sensi dell'art. 874 del Codice della Navigazione.

TRA

11 CNR-ISAFoM, Istituto per i Sistemi Agricoli e Forestali del Mediterraneo del CNR, con sede in via Patacca n. 85, cap. 80056 Ercolano (Napoli), CF 80054330586, PIVA 02118311006, nella persona del Direttore Dott. D'Andria Riccardo munito dei necessari poteri giusto provvedimento del Presidente del CNR n. 4625 del 08/10/2015, qui di seguito indicata quale ISAFoM.

E

La Società VALAR Srl con sede legale ed amministrativa in Via Pioppazze 43 Sarno —SALERNO, CF 04133320657 e PIVA 04133320657, nella persona dell'amministratore delegato Ing Luigi Marinucci, nato a Napoli l' 8 giugno 1946, CF MRNLGU46H08F839S, domiciliato per la carica in SARNO Via Pioppazze 43 abilitato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri conferitigli da statuto;

PREMESSO

Che ISAFOM è proprietario dell'aeromobile SKY ARROW 650 TONS, con marche I-AMMO; che l'aeromobile è provvisto del Certificato di Navigabilità rilasciato dall'ENAC, Ente Nazionale Aviazione Civile, per gli impieghi di, lavoro aereo e scuola;

Che in vista dell'utilizzo dell'aereo per le proprie finalità di ricerca, ISAFoM necessita della fornitura di prestazioni tecniche per prove e verifiche ed uso in volo del sistema integrato velivolo-strumentazione di missione;

Che ISAFOM a tale fine intende concedere in esercizio l'aeromobile alla VALAR perché lo utilizzi in conformità a quanto previsto nel Certificato di Navigabilità Standard;

Che le PARTI, avendo raggiunto un punto d'incontro in materia, hanno interesse a far constare per iscritto i patti e le condizioni del loro accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Art.1 La premessa costituisce parte integrante del presente Atto.
- Art.2 ISAFoM concede in esercizio per il periodo di seguito specificato all' art. 5, l'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS, marche I-AMMO
- Art.3 ISAFoM consegna a VALAR, che accetta, l'aeromobile in stato di aeronavigabilità secondo quanto richiesto dalle normative attualmente vigenti.
- Art.4 VALAR provvede, per tutta durata della esercizio a gestire l'aeromobile per conto

dell'ISAFoM secondo quanto previsto nel Contratto CIG 6230060825 di

“ Appalto per la fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aeroportata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO ed I-NCOP “

Art 5 Le parti, di comune accordo convengono che la durata del presente accordo, sia come previsto dal Contratto CIG 6230060825, fino al 24/02/2018.

In caso di recesso, anche esso previsto dal Contratto CIG6230060825, sarà opponibile ai terzi solo quanto risultante dall'apposito registro delle dichiarazioni delle esecuzioni in essere presso la Direzione dell'Aeroporto

Art.6 Ogni eventuale controversia sulla validità, interpretazione, esecuzione e/o attuazione del presente accordo verrà, in prima istanza, definita in via amichevole. Qualora detta soluzione non potesse essere raggiunta, il Foro competente sarà quello di Roma.


Art.7 Le parti di comune accordo convengono che tutte le comunicazioni relative al presente accordo avvengano mediante lettera raccomandata indirizzate alle rispettive sedi legali.

Scritto, letto ed approvato dalle parti, in Napoli il 25 febbraio 2016.

CNRISAFoM

Il direttore

Dr. Riccardo d'Andria



VALAR Srl

L'Amministratore delegato

Ing. Luigi Marinucci



Ai sensi e per gli effetti degli art. 13451 e 1342 del Cod. Civ. le parti espressamente approvano gli art. 1,2,3,4,5,6,7 del presente Atto.

CNRISAFoM

Il direttore



Dr. Riccardo d'Andria



VALAR Srl

L'Amministratore delegato

Ing. Luigi Marinucci



Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

Entrate
00005476 0000898A W07W001
00128419 27/02/2016 11:58:45
4578-00088 C402C91635E98C7F
IDENTIFICATIVO : 01140490171407

0 1 14 049017 14017

Esatte € 200,00
Serie III
Addi 01/MAR 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€1,60
UNO/60

Entrate
00005476 0000898A W07W001
00128436 27/02/2016 12:00:48
4578-00010 B741B075730A0082
IDENTIFICATIVO : 01140490171214

0 1 14 049017 121 4

Valar 

Società di lavoro aereo
Aeromonitoraggi



Spett.le
C.N.R. I.S.A.F.o.M.
Via Patacca n. 85
80056 Ercolano (NA)
P. Iva 80054330586

Prot 467/2016

SARNO: 4/03/2016


Oggetto: **Trasmissione Contratti**

In allegato si trasmettono:

1. Copia registrata del contratto GIG 6230060825
 - a. Per la fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aero-portata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO e I-NCOP nell'ambito dei Progetti Aria Sana (Sistema Integrato aereo e terrestre di osservazione e previsione della qualità dell'aria) e BioQuar (Biogas e qualità dell'aria nell'area vasta di Giugliano).
2. Accordo registrato per l'uso dell'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS marche I-NCOP con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercenza ai sensi dell' art.874 del Codice della Navigazione.
3. Accordo registrato per l'uso dell'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS marche I-AMMO con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercenza ai sensi dell' art.874 del Codice della Navigazione.

Distinti saluti

Valar s.r.l.
L'Amministratore delegato
Ing. Luigi Marinucci



Valar srl Partita IVA 04133320657

Tel. 0828.354.656 Cell. 340.314.8771 – 3487772267

Sede Operativa: Aeroporto di Salerno Pontecagnano – Via Magellano 84090 Pontecagnano (SA)

Sede Legale: Via Pioppazze 43 Sarno 84087 (SA)



Spett.le
C.N.R. I.S.A.F.o.M.
Via Patacca n. 85
80056 Ercolano (NA)
P. Iva 80054330586

Prot 467/2016

SARNO: 4/03/2016

Oggetto: **Trasmissione Contratti**

In allegato si trasmettono:

1. Copia registrata del contratto GIG 6230060825
 - a. Per la fornitura di un servizio di supporto per attività di monitoraggio e ricerca scientifica aero-portata ai due velivoli SKY ARROW ERA TCNS di marche nazionali I-AMMO e I-NCOP nell'ambito dei Progetti Aria Sana (Sistema Integrato aereo e terrestre di osservazione e previsione della qualità dell'aria) e BioQuar (Biogas e qualità dell'aria nell'area vasta di Giugliano).
2. Accordo registrato per l'uso dell'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS marche I-NCOP con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercenza ai sensi dell' art.874 del Codice della Navigazione.
3. Accordo registrato per l'uso dell'aeromobile SKY ARROW 650 TCNS marche I-AMMO con relativa cessione del diritto/dovere di assumerne l'esercenza ai sensi dell' art.874 del Codice della Navigazione.

Distinti saluti

Valar s.r.l.
L'Amministratore delegato
Ing. Luigi Marinucci